



**CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA – GALLURA**  
 ENTE PUBBLICO (ART. 3, L.R. N° 10 DEL 25.07.2008)  
 Iscr. Reg. Imprese di Sassari n° 113021 - C.F. 82004630909 - P.iva 00322750902

**VERBALE DELL'ADUNANZA DELIBERATIVA DELLA  
 ASSEMBLEA GENERALE**

**N. 10 Del 22/11/2017**

**Oggetto: definizione contenzioso CIPNES-Gallura - Ministero Infrastrutture –Direzione Marittima - Agenzia del Demanio – Autorità Sistema Portuale del Mare di Sardegna - circa delimitazione zona portuale confinante con proprietà immobiliare CIPNES- Gallura.**

L'anno duemiladiciassette addì 22, del mese di novembre, alle ore 12:10 presso la sede sociale del Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna - Gallura, in seguito ad apposita e regolare convocazione prot. n. 4210/2017, si è riunita l'Assemblea Generale del C.I.P.N.E.S. Gallura.

**Sono presenti ai sensi dell'art. 4, c. 3, della L.R. 10/2008;**

- **Gattu Mario Enzo (Presidente)**, quale delegato degli imprenditori designato dalla ex Provincia Olbia-Tempio con decreto n. 08 del 23/07/2015;
- **Raspitzu Giovanni Maria**, quale rappresentante del Sindaco del Comune di Monti, in virtù di delega sindacale n. 14 del 09/07/2010;
- **Fideli Livio Salvatore**, quale delegato del Sindaco del Comune di Olbia, in forza del decreto n. 38 del 09/08/2016;
- **Fundoni Quirico**, quale delegato del Sindaco del Comune di Buddusò, in forza di atto n. 9474 del 21/11/2017, prot. CIPNES n. 4322/2017;
- **Marcetti Paolo**, rappresentante della Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia-Tempio, in forza di decreto dell'Amministratore Straordinario n. 46 del 02/08/2016;

**Componenti presenti n. 5;**

**Componenti assenti n. 0;**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è rappresentato dal **Dott. Antonio Libero Sanciu** (Presidente), dal **Dott. Gian Lodovico Giulio Careddu** (componente effettivo) e dalla **Dott.ssa Lidia Sanna** (membro effettivo).

Assiste il Direttore Generale del C.I.P.N.E.S. - Gallura, **Dott. Aldo Carta**;



Constatata la validità dell'adunanza per il numero degli intervenuti assume la Presidenza nella sua qualità di Presidente del CIPNES-Gallura, il **Sig. Mario Enzo Gattu**, il quale, in prosecuzione di seduta, invita il Direttore Generale ad illustrare l'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Il **Direttore Generale** sulla scorta del parere al riguardo reso dallo Studio Ballero con prot. n.1416/2017, quale professionista incaricato di assistere legalmente il Consorzio nella annosa vertenza giudiziale di che trattasi rappresenta quanto segue:

il contenzioso è pendente da oltre 11 anni, sin dall'anno 2006, e ha ad oggetto la contestazione da parte di Codesto Spett.le Consorzio dei confini demaniali individuati autoritativamente dalle Amministrazioni statali nell'anno 2006, e conseguentemente la rivendica delle aree e dei fabbricati che sono stati unilateralmente trasferiti al demanio a mezzo del testimoniale di Stato .

Il contrasto tra il Consorzio e le Amministrazioni statali, ha portato alla instaurazione di un contenzioso sia nanti il TAR Sardegna, sia nanti il Giudice ordinario.

Con riferimento a quest'ultimo si segnala che oggi sono pendenti due vertenze: una promossa dall'Autorità Portuale di Olbia nanti il Tribunale di Olbia, ed un'altra promossa dal CIPNES nanti il Tribunale di Cagliari.

Si segnala, inoltre, che il Tribunale di Olbia, pur se territorialmente incompetente, ha disposto un sequestro a favore dell'Autorità Portuale di Olbia e tale sequestro è tutt'oggi esistente, pur se poi è stata riconosciuta tale incompetenza per cui anche questa causa è stata trasferita nanti il Tribunale di Cagliari, il solo territorialmente competente per effetto del coinvolgimento dell'Avvocatura di Stato.

Ad oggi sono quindi pendenti in sede ordinaria due distinti procedimenti: uno promosso dal CIPNES e l'altro promosso dall'Autorità Portuale di Olbia aventi entrambi ad oggetto l'accertamento della proprietà degli immobili oggetto di delimitazione.

Con riferimento all'eventuale opportunità amministrativa di concludere apposito atto di intesa per la transazione del contenzioso giudiziale in questione il Direttore Generale rileva quanto segue:

- 1) l'atto di intesa fondandosi essenzialmente sulla disciplina d'uso territoriale degli immobili contesi, prevede il riconoscimento della proprietà di due dei tre fabbricati oggetto di causa in capo al CIPNES, mentre il terzo fabbricato verrebbe immesso anch'esso nella disponibilità del Consorzio con un atto di consegna non oneroso. Il CIPNES otterrebbe quindi la disponibilità di tutti e tre i fabbricati.
- 2) Per effetto di quanto sopra il Consorzio otterrebbe il beneficio di non dover più corrispondere all'Autorità portuale il canone di locazione oggi versato a quest'ultima, per effetto del provvedimento di sequestro emesso dal Tribunale di Olbia, e avrebbe diritto alla percezione



dei canoni versati al custode giudiziario negli ultimi 11 anni dai soggetti locatari in relazione agli immobili oggi riconosciuti in proprietà al CIPNES .

- 3) Il medesimo atto di intesa prevede altresì il riconoscimento della demanialità delle aree scoperte oggetto della controversa delimitazione. Sul punto si rileva, tuttavia, che, stante l'aderenza dei suddetti terreni alle banchine, nonché alla luce anche delle loro caratteristiche fisiche, la prova della loro non demanialità costituisce il punto più problematico della causa. In merito a tali aree scoperte si evidenzia, inoltre, come le stesse hanno (in raffronto ai fabbricati) un valore economico e una utilità per i fini consortili tutto sommato modesta.
- 4) In ultimo non si può che evidenziare come la vertenza oggi pendente, come ogni contenzioso, presenta dei rischi di causa identificabili non solo in un possibile esito negativo, ma altresì nel fatto che il Tribunale di Cagliari, conformandosi alla più recente sentenza emessa dal Consiglio di Stato in merito ad una controversia similare avente ad oggetto il porto industriale di Cagliari, possa eventualmente affermare il difetto di giurisdizione - essendo stato rovesciato l'orientamento prevalente al momento della proposizione delle cause civili - rimettendo tutta la questione al TAR Sardegna con il conseguente allungamento dei tempi necessari ad una pronunzia definitiva.

Alla luce di quanto esposto il Direttore Generale evidenzia che la sottoscrizione dell'atto di intesa a scopo transattivo ipotizzato e sommariamente predisposto in base ad interlocuzioni preliminari con le amministrazioni interessate può essere ritenuto vantaggioso per il CIPNES in quanto, attraverso lo stesso, il Consorzio rientrerebbe nella disponibilità di pressoché tutti i fabbricati reddituali oggetto di causa, ottenendo un risultato non molto lontano da quello che potrebbe ottenere con una sentenza pienamente favorevole, protratta però nel tempo e senza il rischio connesso all'esito della causa.

**Il Presidente**, alla luce della esposizione motivazionale fornita dalla Direzione Generale propone la votazione per alzata di mano della approvazione del sommariamente suesposto atto di intesa per la conciliazione del riferito contenzioso tra CIPNES-Gallura, Autorità di sistema Portuale del mare di Sardegna (A.D.S.P.), Capitaneria di Porto ed Agenzia del Demanio secondo lo schema generale eventualmente emendabile negli aspetti non essenziali da allegarsi alla presente deliberazione per farne parte integrante ed essenziale

**L'Assemblea Generale, con espressione di voto palese, all'unanimità dei presenti**

**CONDIVISA**

la conforme relazione consultiva fornita con nota protgen. 4316 del 22/11/2017 dallo Studio legale Ballero incaricato di difendere il Consorzio nella annosa controversia giudiziale in oggetto;



**EVIDENZIATO**

- che l'art. 4, comma 4, della L.R. n. 10/2008, statuisce che il Consiglio di Amministrazione dei Consorzi costituiti sino a cinque soggetti, nella cui fattispecie rientra il C.I.P.N.E.S., coincide con l'Assemblea Generale;

**DELIBERA**

1. di approvare lo schema del regolamento negoziale avente ad oggetto la transazione del contenzioso giudiziale pendente tra il CIPNES-Gallura - Ministero delle Infrastrutture – Direzione Marittima – Autorità di Sistema Portuali Mare di Sardegna e l'Agenzia del Demanio, secondo lo schema regolativo essenziale allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante ed essenziale allo scopo di risolvere in via stragiudiziale i seguenti ricorsi:
  - a. ricorso pendente nanti il TAR Sardegna iscritto al R.G. con il numero 950/2006;
  - b. causa pendente nanti il Tribunale Civile di Cagliari iscritta con il rac. n. 303/2008;
  - c. causa pendente nanti il Tribunale Civile di Cagliari con il rac. n. 6009/2011.
2. di autorizzare la Presidenza e la Direzione Generale del CIPNES-Gallura alla definizione e sottoscrizione dell'accordo transattivo siccome approvato apportandoVi anche eventuali modifiche ed integrazioni di natura non essenziale opportune e necessarie per la formale stipulazione.
3. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

**Il Direttore Generale**

*Aldo Carta*



**Il Presidente**

*Mario Enzo Gattu*

Allegato alla Delibera  
del'Assemblea Generale  
n. 40 del 22.11.17

**ATTO DI INTESA AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA L. 241/90**

**TRA**

**CONSORZIO INDUSTRIALE NORD EST SARDEGNA - C.I.P.N.E.S.**

(di seguito, per brevità, anche solo "Consorzio"), C.F. 00484960588 P.Iva 00322750902, con sede in Olbia, Via Zambia, 7 Z.I. sett. 1, in persona del Presidente Mario Enzo Gattu, autorizzato a sottoscrivere il presente atto con deliberazione del C.d.A. n. \*\*\* del \*\*\*\*\*;

**E**


- **AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA** (di seguito, per brevità, anche solo "A.d.S.P.")- Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci (di seguito anche solo "A.P.") C.F. 91025180901 con sede legale in Molo Dogana - Porto di Cagliari, in persona del Presidente Prof. Avv. Massimo Deiana giusto d.m. di nomina n. 369 in data 17.07.2017;

- **Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Sardegna** (di seguito, per brevità, anche solo "Agenzia"), C.F. 06340981007, con sede in Cagliari nella Via Lo Frasso n. 2, in persona di \*\*\*\*\*, che, costituita ai sensi del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 300 e successive modificazioni, a sua volta agisce in nome e per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, C.F. 80207790587, giusta \_\_\_\_\_, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A";

**CAPITANERIA DI PORTO di OLBIA** in persona del legale rappresentante pro tempore, \_\_\_\_\_

\*\*\* \*\*

**PREMESSO CHE:**



1. Con istanza prot. n° 190 in data 22/2/91 il Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione di Olbia, quale delegato (giusta convenzione 306/88) dell'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno, richiedeva all'Amministrazione Marittima, ai sensi dell'art. 34 del Cod. Nav., la consegna di un'area demaniale marittima e di specchi acquei marittimi per complessivi 673.230 mq, siti in località Cala Saccaia del Comune di Olbia, allo scopo di provvedere alla costruzione del I° stralcio del porto;
2. con Verbale n° 160 in data 19/7/91, la Capitaneria di Porto di Olbia operava la consegna, a favore dell'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno, delle aree richieste;
3. a seguito dei lavori eseguiti e del mutato stato dei luoghi è sopravvenuta incertezza in ordine alla estensione del demanio marittimo. Pertanto il Capo del Compartimento Marittimo di Olbia, in ciò dispiegando la facoltà riconosciutagli dall'art. 32 del Codice della Navigazione, riteneva opportuno procedere alla delimitazione demaniale marittima della zona interessata dai lavori di costruzione del porto industriale di Olbia;
4. con verbale di delimitazione nr. 305 rep. 16/dem in data 7/02/2000 veniva delimitata una parte banchinata del porto industriale rimandando ad un secondo tempo la definitiva delimitazione;
5. con verbale di delimitazione nr. 308 rep. 06/dem del 12/04/2005 è stata completata la delimitazione demaniale di cui al verbale 305/2000 comprendendo l'intero porto Cocciani così come delimitato dalla recinzione esterna oggi visibile. In particolare, sono state qualificate come pertinenze demaniali portuali i terreni identificati al C.T. al mappale 90 (mq. 846), al mapp. 91 (mq. 936), nonché al mapp. 902 (ex 739, di mq. 4.194), ed i

*Luca C. Gallura*



*AC*

fabbricati identificati al N.C.E.U (Nuovo Catasto Edilizio Urbano), al FOGLIO 33, particella 791 (SUB 2-3-4), al FOGLIO 33, particella 820 (sub.1-sub.2), ed al FOGLIO 33 particella 1425;

6. il verbale di delimitazione veniva approvato ai sensi degli artt. 32 del C.d.N e 58 del reg. C.d.N. dal Direttore Marittimo della Sardegna con decreto 3272 del 13/02/2006;

7. per l'annullamento previa sospensione degli atti predetti, di quelli presupposti e successivi, il CINES (oggi C.I.P.N.E.S.) proponeva ricorso nanti il TAR Sardegna iscritto al n. R.G. 678/2006 (poi dichiarato perento) e, successivamente, altro ricorso iscritto al n. con R.G. 950/2006, attualmente pendente;

8. In data 11 ottobre 2006, con verbale n° 52/06 la Capitaneria di porto di Olbia ha disposto il sequestro penale preventivo ex art. 321 C.P.P. di alcune delle aree in contestazione locate alla società Logistica Nieddu;

9. In data 26.11.2006 è stato redatto il testimoniale di stato per l'incameramento dei beni ricompresi nella delimitazione;

10. in data 28.11.2006 sono stati proposti motivi aggiunti al ricorso n. 678/06 avverso i nuovi atti intervenuti;

11. In data 1 dicembre 2006 con sentenza del Tribunale penale collegiale di Sassari, in sede di riesame, il sequestro penale è stato annullato per la ritenuta non demanialità dell'area;

12. nel giugno del 2007, il CIPNES ha agito in via possessoria davanti al Tribunale di Cagliari nei confronti dell'Autorità Portuale di Olbia che ha agito in via riconvenzionale per chiedere il sequestro giudiziario;

13. l'A.P. presentava ricorso al Tribunale di Tempio Pausania, per ottenere

*Mario C. Gallura*



*K*

l'emissione di un provvedimento d'urgenza ai sensi dell'articolo 700 c.p.c.;  
il Tribunale di Tempio Pausania, con provvedimento del 6 dicembre 2007,  
autorizzava il sequestro giudiziario dei beni immobili oggetto del  
contenzioso di cui sopra e nominava, quale custode, l'A.P. nella persona del  
proprio Presidente pro tempore, autorizzando quest'ultimo a percepire i  
canoni di locazione corrisposti dagli occupanti gli immobili, da destinarsi  
alla separata gestione della custodia;

**14.** il Tribunale di Tempio, in sede di reclamo, con provvedimento  
collegiale del 6.12.2007, ha concesso il sequestro giudiziario dei beni,  
inizialmente non concesso dal Giudice istruttore, nominando custode del  
compendio immobiliare l'Autorità Portuale di Olbia, con l'autorizzazione  
ad incassare i canoni derivanti dalla locazione degli stessi, da destinarsi alla  
separata gestione della custodia;

**15.** l'Autorità di Sistema Portuale si riserva di comunicare entro giorni  
sessanta quanti canoni abbia incassato e quanti canoni scaduti risultino  
ancora da incassare;

**16.** il Tribunale di Cagliari, con ordinanza collegiale emessa in data  
14.5.2008, ha annullato l'ordinanza del 31.12.2007 con la quale il Giudice  
monocratico aveva disposto il sequestro delle aree, in gran parte coincidenti  
con quelle poste sotto sequestro ad Olbia;

**17.** nel gennaio 2008 il CIPNES ha avviato un autonomo procedimento di  
merito dinanzi al Tribunale Civile di Cagliari (rac n. 303/2008) al fine di far  
accertare la proprietà dei beni in contestazione;

**18)** nel gennaio 2008 anche l'Autorità Portuale ha avviato il giudizio di  
merito dinanzi al Tribunale di Olbia, conseguente al provvedimento di

*M. C. G. G.*



sequestro giudiziario e ciò al fine di accertare la natura demaniale dei terreni in contestazione;

**19.** con sentenza del Tribunale di Olbia (n. 118/2011), a seguito dell'eccepita incompetenza dedotta dal CIPNES nella comparsa di costituzione e risposta del 22.2.2008, è stata dichiarata l'incompetenza territoriale del suddetto Tribunale;

**20.** con atto notificato in data 12.07.2011 ed iscritto al R.A.C. 6009/2011, l'Autorità Portuale ha riassunto la causa di cui al punto precedente dinanzi al Tribunale di Cagliari;

**21.** in data 12.5.2012 il ricorso al TAR Sardegna n. 678/06 è stato dichiarato perento.

**22.** in data 13.1.2016 la trattazione del ricorso n. 950/06 proposto nanti il TAR della Sardegna è stata rinviata a data da destinarsi, in attesa della definizione delle cause pendenti presso il Tribunale civile di Cagliari;

**23.** in data 20.3.2017 la causa proposta dall'Autorità Portuale nanti il Tribunale Civile di Cagliari ed iscritta con il n. 6009/2011 è stata trattenuta a decisione;

**24.** in data 25.5.2017 anche la causa proposta dal CIPNES nanti il Tribunale Civile di Cagliari, ed iscritta con il n. 303/2008 è stata trattenuta a decisione;

**25.** in definitiva, per effetto di quanto sopra esposto sono attualmente pendenti, innanzi il Tribunale Civile di Cagliari, due giudizi: R.G. 303/2008 e R.G. 6009-1-2-/2011;

**26.** in seguito all'entrata in vigore, il 15 settembre 2016, del D. Lgs. 4 agosto 2016, n. 169, e alla nomina, con D.M. 369 del 17 luglio 2017, del

*Mario Cuo Gullera*



*K*

Presidente, è stata istituita l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, che, per effetto dell'art. 22, comma 5 del citato D. Lgs. 169/2016, subentra all'Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci nella proprietà e nel possesso di tutti i beni ed in tutti i rapporti giuridici in corso;

27. le parti ritengono di addivenire ad una soluzione condivisa delle controversie al fine di definire con certezza il regime giuridico delle aree e dei beni interessati dalla predetta delimitazione, così garantendo l'assolvimento dei reciproci obblighi istituzionali.

Quanto sopra premesso ed esposto, le parti come in epigrafe, in persona dei rappresentanti in premessa citati,

convengono e stipulano quanto segue.

#### Art. 1

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### Art. 2

1. L'Autorità di Sistema Portuale ed il CIPNES, entro 10 giorni dalla stipula del presente accordo, proporranno istanza congiunta alla competente Autorità marittima per una rivisitazione della delimitazione del demanio marittimo di cui alla delimitazione nr. 308 rep. 06/dem del 12/04/2005, ex art. 32 c.n.

#### Art. 3

In base al presente Accordo le parti in causa hanno elaborato, a titolo esemplificativo, un'ipotesi condivisa di delimitazione contenuta nell'allegata planimetria. In tale ipotesi di delimitazione - sottoscritta dall'Autorità di Sistema Portuale e dal CIPNES, che si allega sotto la lettera



*[Handwritten signature in blue ink]*

“B” - sono individuati con coloritura gialla i beni ritenuti demaniali marittimi e con coloritura rosa i beni che si ritengono non inclusi nell'ambito demaniale.

**Art. 4**

Qualora la richiesta nuova delimitazione dovesse coincidere con l'ipotesi di cui al precedente articolo 3, tutte le parti reciprocamente rinunciano sin d'ora a qualsiasi azione, anche risarcitoria, riconoscendo l'esclusiva competenza gestionale sulle aree e sui beni, così come verranno attribuiti rispettivamente all'A.d.S.P. e al CIPNES.

In caso di differente perimetrazione delle aree il presente accordo non produrrà alcun effetto.

**Art. 5**

1. Per effetto della suddetta eventuale rivisitazione della delimitazione, le parti entreranno in possesso dei beni come sopra indicati e subentreranno in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ad essi relativi.

**Art. 6**

1.. Il CIPNES dichiara di essere a conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei beni oggetto del presente accordo, con particolare riferimento allo stato manutentivo, di accettare gli stessi nello stato in cui si trovano e rinunciare, pertanto, a qualsivoglia azione o rivendicazione in merito.

**Art. 7**

1. Con il presente accordo, il CIPNES dichiara di conoscere e condividere la gestione amministrativa e contabile dei beni svolta dal custode e, pertanto, a rinunciare a qualsivoglia azione o rivendicazione in merito.

2. Sarà cura del CIPNES provvedere a riscuotere eventuali canoni accertati



*[Handwritten signature in blue ink]*

ma non ancora incassati dal custode in relazione ai beni allo stesso attribuiti.

**Art. 8**

1. Qualora si configurino le condizioni di cui ai precedenti Artt. 3 e 4, 1° comma, dovranno intendersi definite, anche in via transattiva, le controversie pendenti tra le parti e/o le altre Amministrazioni interessate al Demanio Marittimo. In particolare :

- a) ricorso pendente nanti il TAR Sardegna iscritto al r.g. con il numero 950/06;
- b) causa pendente nanti il Tribunale Civile di Cagliari iscritta con il rac n. 303/2008
- c) causa pendente nanti il Tribunale Civile di Cagliari iscritta con il rac. n. 6009/2011.

A tal fine ciascuna parte costituita nei suddetti ricorsi, entro 10 giorni dal decreto di approvazione della correzione e rivisitazione della delimitazione, si impegna a depositare nei singoli giudizi idonea dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, perché gli stessi vengano così definiti, con integrale compensazione delle spese.

2 Le somme incamerate dalla A.d.S.P. a titolo di canoni di locazione dei beni sottoposti a sequestro saranno suddivise tra l'A.d.S.P.e il CIPNES seguendo il criterio di riferimento della titolarità dei beni, così come attribuiti in forza del presente accordo e, quindi, saranno trasferite al CIPNES, per la parte spettante, a cura della custodia. Ossia l'A.d.S.P. dovrà trasferire al CIPNES gli importi incassati a titolo di canoni di locazione degli immobili che la presente scrittura riconosce come di proprietà del Consorzio, e quindi non ricompresi nel demanio.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Mario C. P. 10".

3. Con riferimento ai canoni di locazione scaduti in data antecedente alla presente scrittura, e non ancora versati dai locatori, si stabilisce che gli stessi verranno incassati dall'Autorità Portuale di Olbia se relativi a beni oggi riconosciuti come demaniali, e dal Cipnes se relativi agli immobili a quest'ultimo riconosciuti in proprietà.

**Art. 9**

1. Nel caso in cui in sede di delimitazione lo stabile individuato con lettera "A" nell'allegato "B" venga riconosciuto come non demaniale, il CIPNES, in caso di richiesta dell'A.d.S.P. per la necessità di tutela di interessi pubblici ad essa affidati, s'impegna consegnare il suddetto immobile in comodato d'uso gratuito ovvero attraverso similari strumenti di diritto privato.

**Art. 10**

1. Tutte le spese ed oneri di registrazione del presente accordo saranno sostenute dal CIPNES, mentre le spese legali connesse al presente atto sono compensate tra le parti.

2 Per le aree di rispettiva competenza ciascuna delle parti si impegna a porre in essere, a propria cura e spese, i necessari provvedimenti di natura ipocatastale.

Il presente accordo è composta di n. 10 (dieci) fogli.


Letto, confermato, sottoscritto

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna

CIPNES

Il Presidente

Il Presidente



Prof. Avv. Massimo Deiana<sup>1</sup>

Dott. Mario Enzo Gattu

p. la Capitaneria di Porto di Olbia

p. l' Agenzia del Demanio

Il Comandante

il Direttore

C.V. (CP) Maurizio TROGU

Dott. ....

Il .....

Sottoscrive il presente accordo, per rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all'art. 13 della legge professionale forense il difensore di CIPNES.

avv. prof. Benedetto BALLERO

---


<sup>1</sup> Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990.

PLANIMETRIA ALLEGATA ALL'ATTO DI INTESA

TRA

C.I.P.N.E.S. GALLURA - A.d.S.P. - AGENZIA DEL DEMANIO - CAPITANERIA DI PORTO DI OLBIA

Allegato alla Delibera  
dell'Assemblea Generale  
n. 40 del 22.11.17



LEGENDA		
	TERRENI E COSTRUZIONI DEMANIALI MARITTIME	190.794 mq.
	TERRENI E COSTRUZIONI C.I.P.N.E.S. GALLURA	58.883 mq.
	SUPERFICIE COMPLESSIVA	249.677 mq.
	DELIMITAZIONE DEMANIALE MARITTIMA	



*Handwritten signature in blue ink.*